DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Posted on 10 Novembre 2020

Category: Lavoro e relazione industriale

Tags: codice della crisi d'impresa, crisi d'impresa, decreto legislativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 - Serie Generale - del 5 novembre 2020, il **Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147**, cd "D.Lgs. correttivo al *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*", che modifica il D.Lgs. 14/2019 , approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre.

Al netto delle norme efficaci decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. (quelle relative alla formazione e al funzionamento dell'Albo dei gestori della crisi e di modifica al codice civile), il **decreto correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021** con il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019).

Tra le principali disposizioni d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto si segnalano:

- **nuove definizioni di "crisi d'impresa" e degli "indicatori ed indici di crisi"**

Viene modificata la **nozione di crisi**, mediante la **sostituzione** della **locuzione "difficoltà economico-finanziaria" con quella di "squilibrio economico-finanziario"** che rende probabile l'insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (*cfr*. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).
Viene ridefinita la nozione degli **indicatori e degli indici di crisi** contenuta nell'art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa, con l'aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «***non*** *sostenibilità dei debiti*», alla «***non*** *sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa*», all' «***assenza*** *di prospettive di continuità aziendale*», nonché all'«***inadeguatezza*** *dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi*» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «*sostenibilità*» ed all' «*adeguatezza*» di tali parametri – (*cfr*. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

- **l'innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell'attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell'Agenzia delle Entrate**

In riferimento al procedimento di allerta sono stati **modificati i limiti** che impongono l'obbligo di segnalazione da parte dell'**Agenzia delle Entrate** in rapporto all'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. In particolare il limite stabilito oltre il quale scatta l'obbligo della segnalazione ammonta a:
- **100.000 euro**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
- **500.000 euro**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- **1 milione di euro** qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente èsuperiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, viene fissato in **60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il

creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l'avviso al debitore.

- **la designazione del rappresentante dell'OCRI di matrice aziendalistica effettuata dall'associazione di categoria del settore produttivo a cui appartiene il debitore**

Il decreto ha rimodulato le modalità di **designazione dei componenti** dell'OCRI nell'ambito delle procedure d'allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa in via extragiudiziale) al fine di giungere ad un accordo con i creditori.
Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente. Viene **stabilito** che **un membro del collegio** appartenga all'**associazione** imprenditoriale **di categoria** del **settore** di **riferimento del debitore**.
Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell'OCRI di matrice cd. "aziendalistica".
In particolare, con una modifica all'art.17, co.1, lett.*c*, del *Codice della crisi d'impresa*, **viene previsto che il rappresentante proveniente dall'associazione di categoria venga designato da quest'ultima, e non più dal referente** (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).
Difatti il debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l'associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.
In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all'albo dei **soggetti incaricati** dall'autorità giudiziaria delle **funzioni di gestione e di controllo** nelle **procedure** del medesimo ***Codice della crisi d'impresa*** (da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia -– *cfr*. anche l'artt.356-357).